

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza,  
21 settembre 1998 prot. n. 5499/1.3.17/1.

*Legge 23 aprile 1981, n. 154. Incompatibilità tra la carica di Sindaco di un Comune e di Segretario Generale di un Comune limitrofo con servizi comunali in gestione tramite convenzione o consorzio. Parere.*

Codesto Comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere se, ad avviso dello scrivente ufficio, sia configurabile una situazione di incompatibilità ex articolo 3 della legge 154/1981 in capo al Sindaco dello stesso Comune, che svolge al contempo le funzioni di Segretario Generale presso il limitrofo Comune di ...

Si precisa che tra i Comuni di ... e di ... è attualmente in atto una convenzione per la gestione del servizio di polizia municipale e che i predetti Comuni, unitamente ad altri, fanno parte di diversi Consorzi per la gestione di servizi di interesse pubblico comunale e sovracomunale.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che la normativa contenuta nell'articolo 3 della succitata legge 154/1981 in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, trova applicazione anche nei confronti dei sindaci, direttamente eletti dal corpo elettorale ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81 (cfr. sentenza Corte cost. n. 44 del 10-20 febbraio 1997). Le norme che prevedono la sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità devono poi ritenersi di stretta interpretazione, "comportando la limitazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti" (così la nota prot. n. 15900/1BIS/20/102.4 dd. del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile).

Ciò premesso, si ritiene che, nel caso prospettato, sulla base della documentazione inviata, non sussista alcuna delle cause di incompatibilità contemplate dall'articolo 3 della predetta legge 154/1981. In particolare, non ricorrerebbero le circostanze individuate dal numero 2 del primo comma del medesimo articolo, in quanto né gli statuti dei Consorzi né la convenzione prevedono l'attribuzione di compiti di amministrazione al Segretario Generale.

Per completezza, si segnala inoltre che mentre gli articoli 20 dello statuto del Consorzio ... e 21 dello statuto del Consorzio ... prevedono espressamente che dei rispettivi Consigli di amministrazione non possano fare parte componenti dell'Assemblea consortile, l'articolo 8 dello statuto del Consorzio ... contiene una disposizione di segno opposto, con la conseguenza che possono determinarsi, in questo caso, le situazioni di incompatibilità contemplate dal suddetto articolo 3, primo comma, n. 2, della legge 154/1981.